

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di giovedì quattordici del mese di ottobre, alle ore 17,10 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	8	MAMMI' VERONICA.....	<i>Assessora</i>
2	CALABRESE PIETRO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9	MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
3	COIA ANDREA.....	<i>Assessore</i>	10	MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
4	DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11	TASCIOTTI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
5	FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12	VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>
6	FRUCI LORENZA.....	<i>Assessora</i>	13	ZIANTONI KATIA.....	<i>Assessora</i>
7	LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>			

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio.

Intervengono in modalità telematica il Vice Sindaco che assume la presidenza dell'Assemblea e gli Assessori Coia, De Santis, Fiorini, Fruci, Meleo, Tasciotti e Ziantoni.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano.
(*OMISSIS*)

Interviene alla seduta in modalità telematica l'Assessora Mammi.
(*OMISSIS*)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessora Meleo.
(*OMISSIS*)

Interviene alla seduta in modalità telematica l'Assessora Meleo.
(*OMISSIS*)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessora Fiorini.
(*OMISSIS*)

Deliberazione n. 258

Modifica alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199 del 4 settembre 2020 avente ad oggetto la “Approvazione dei capitoli 2 e 3 costituenti l'integrazione del Disciplinare Tecnico, nonché approvazione dello Schema di Convenzione di cui all'art. 6, comma 6 del Regolamento Scavi...approvato con Delib. C.S. n. 21 del 31 marzo 2016”, nella parte relativa all'art. 16, Capitolo 3, del Disciplinare Tecnico, nonché nella parte relativa agli artt. 3, 5 dello Schema di Convenzione allegato al provvedimento di autorizzazione/concessione.

PREMESSO CHE:

- Con Delib. n. 21 del 31 marzo 2016, il Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo “Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino di scavi stradali per la posa di canalizzazione e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma

Capitale” (in breve denominato “Regolamento Scavi”), nonché le prescrizioni di cui al Capitolo 1 del Disciplinare Tecnico, parte integrante del Regolamento medesimo;

- Con Delib. n. 199 del 04 settembre 2020 la Giunta Capitolina ha approvato i capitoli nn. 2 e 3 del Disciplinare Tecnico del citato “Regolamento Scavi”, nonché lo Schema di Convenzione previsto dall’art. 6, sesto comma dello stesso, contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il Soggetto attuatore dell’intervento, la definizione delle penalità per le singole fattispecie di violazione ivi indicate, nonché la previsione della misura e delle modalità di versamento del deposito cauzionale che il Soggetto attuatore è tenuto a prestare a garanzia dell’eventuale ripristino in danno e delle eventuali penali comminate e non pagate;

- Con Delib. n. 7 del 15.01.2021 la Giunta Capitolina ha deliberato di posticipare al 05 aprile 2021 l’entrata in vigore del sistema di applicazione/adesione allo Schema di Convenzione, a modifica della data del 02 gennaio 2021 prevista dalla citata Delib. G.C. n. 199 del 04 settembre 2020.

- Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021 è stata approvata la proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare a firma delle Consigliere Agnello e Guerrini avente ad oggetto: *“Modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea n. 21 del 31 marzo 2016”*.

CONSIDERATO CHE:

- A seguito e per effetto delle modifiche ed integrazioni al Regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21/2016) approvate con la Deliberazione di A.C. n. 70 del 13 luglio 2021, si rende necessario adeguare alla innovata disciplina regolamentare alcune prescrizioni di cui alla Delib. G.C. n. 199/2020, in particolare l’art. 16, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, nonché gli artt. 3 e 5, dello Schema di Convenzione.

Nello specifico, di seguito si riportano le modifiche regolamentari e le conseguenti e corrispondenti modifiche/integrazioni alla Delib. G.C. n. 199/2020 che si propone di adottare con il presente provvedimento:

1) L’Assemblea Capitolina con la Delib. n. 70/2021, tra l’altro, ha introdotto la disciplina relativa all’impiego della tecnica di scavo della cd. “microtrincea” e revisionato quella relativa all’impiego della tecnica di scavo della cd. “minitrincea”, attraverso l’approvazione delle modifiche e/o integrazioni alla rubrica dell’art. 10, nonché all’art. 10, commi 2, 7, 8 del Regolamento Scavi, oltre agli artt. 2, 4 e 6, Capitolo 1, del Disciplinare Tecnico parte integrante del Regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21/2016), adeguando in tal modo la regolamentazione comunale della materia alla normativa nazionale di cui alla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e alla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, ss.mm.ii.;

- In conseguenza delle suddette modifiche e/o integrazioni si ritiene necessario modificare la Delib. G.C. n. 199/2020 nella parte relativa alla disciplina dell’impiego delle tecniche di scavo della “micro trincea”, di cui all’art. 16, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico del Regolamento Scavi, nonché nella parte relativa allo Schema di Convenzione, “Tabella A”, attraverso la previsione di nuove fattispecie di violazione, inadempimento e/o ritardato adempimento rispetto alle disposizioni normative, del Regolamento Scavi e del Disciplinare Tecnico, concernenti l’impiego delle tecniche di scavo superficiale della “minitrincea” e “microtrincea”, con determinazione della relativa fattispecie di penale.

E così, nello specifico, si propone di:

a) revisionare l'art. 16.1, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, riportante la Scheda Tecnica Tipo 1 relativa all'impiego della tecnica di scavo della "minitrincea", come da allegato n. 1 alla presente proposta di deliberazione;

b) inserire agli artt. 16.2, 16.3, 16.4, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, le nuove Schede Tecniche Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4, relative all'impiego delle tecniche di scavo della "mini" e "microtrincea", come da allegati nn. 2, 3, 4 della presente proposta di deliberazione. Dette Schede Tecniche andranno ad aggiungersi, precedendole, nella numerazione, alla ex Scheda Tecnica Tipo 2, alla ex Scheda Tecnica Tipo 2-bis e alla ex Scheda Tecnica Tipo 3, le quali assumeranno rispettivamente la rubricazione di Scheda Tecniche n. 5 individuata all'art. 16.5; Scheda Tecnica n. 6 individuata all'art. 16.6; Scheda Tecnica n. 7 individuata all'art. 16.7;

c) conferire nuova numerazione alle Schede Tecniche di cui all'art. 16, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, nel seguente modo:

- la Scheda Tipo 1 individuata all'art. 16.1, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, sarà sostituita dalla Scheda Tipo 1 revisionata in accordo alla presente deliberazione;

- la ex Scheda Tipo 2, individuata all'art. 16.2, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 5 individuata all'art. 16.5, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 2-bis, individuata all'art. 16.3, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 6 individuata all'art. 16.6, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 3, individuata all'art. 16.4, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 7 individuata all'art. 16.7, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 4, individuata all'art. 16.5, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 8 individuata all'art. 16.8, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 5, individuata all'art. 16.6, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 9 individuata all'art. 16.9, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 6, individuata all'art. 16.7, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 10 individuata all'art. 16.10, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 7, individuata all'art. 16.8, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 11 individuata all'art. 16.11, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico.

d) Rubricare l'art. 16, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico (Delib. G.C. n. 199/2020), come di seguito:

“ART. 16. SCHEDE TECNICHE TIPO

16.1 Scheda Tecnica Tipo 1 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo "Minitrincea" eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso - estradosso 35 cm.

16.2 Scheda Tecnica Tipo 2 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo "Minitrincea" eseguiti su marciapiede con pavimentazione in asfalto colato - estradosso 35 cm.

16.3 Scheda Tecnica Tipo 3 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso - estradosso 19/22 cm.

16.4 Scheda Tecnica Tipo 4 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su marciapiede in asfalto colato - estradosso 10/12 cm.

16.5 Scheda Tecnica Tipo 5 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso.

16.6 Scheda Tecnica Tipo 6 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso con inserimento di geocomposito antipumping.

16.7 Scheda Tecnica Tipo 7 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su marciapiedi con pavimentazione in conglomerato bituminoso o asfalto colato.

16.8 Scheda Tecnica Tipo 8 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiede con pavimentazione materiale lapideo (selciato, lastricato ecc.).

16.9 Scheda Tecnica Tipo 9 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiede con pavimentazione materiale lapideo (selciato, lastricato ecc.) con fondazione in calcestruzzo anche armata.

16.10 Scheda Tecnica Tipo 10 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione rigida in conglomerato bituminoso.

16.11 Scheda Tecnica Tipo 11 - Ripristino degli scavi qualora nell’ambito di attività manutentive e non di posa di nuovi sottoservizi emergesse la presenza di canalizzazioni e/o condotte posti, rispetto al piano stradale, a quote meno profonde di quelle minime prescritte dal Codice della Strada e Regolamento Scavi”.

e) Inserire al numero 03 della “Tabella A” dello Schema di Convenzione, la seguente fattispecie di violazione, inadempimento e/o ritardato adempimento: “*Profondità di posa della canalizzazione con tecnica superficiale di micro-trincea o mini-trincea difforme rispetto a quella prevista dal Disciplinare Tecnico.*”; Riferimento: Regolamento Scavi, Disciplinare Tecnico, Capitolo 1, Art. 4.3. lett. a) e Art. 4.4 lett. a)”; Penale di € 900,00 (Oltre l’obbligo per il Soggetto Attuatore di intervenire con lavori per il posizionamento alla giusta quota della canalizzazione e/o condotta trovata a quota difforme). Con conseguente rinumerazione delle fattispecie di violazione/penale inadempimento e/o ritardato adempimento da n. 3 al n. 18 della “Tabella A”, come da allegato n. 6.

- Considerata la normativa nazionale di settore già in vigore e la sempre maggiore richiesta di impiego delle tecniche di scavo superficiale da parte degli operatori di Telecomunicazioni, tali modifiche ed integrazioni assumono il carattere dell’urgenza.

2) L’Assemblea Capitolina con la Delib. n. 70/2021 ha modificato l’art. 3, comma 12 del Regolamento Scavi ed eliminato l’art. 14, commi 7 e 8 e l’Allegato “A” dello stesso Regolamento, a seguito dell’entrata in vigore del “Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale” approvato con la Delib. A.C. n. 17 del 12 marzo 2021.

-Occorre che tali modifiche e/o integrazioni vengano recepite nella Delib. G.C. n. 199/2020, in relazione alla “Tabella A” dello Schema di Convenzione, attraverso l’eliminazione dell’attuale fattispecie n. 13 (violazione, inadempimento e ritardato adempimento in materia di tutela ambientale) e della relativa penale, e la conseguente progressiva rinumerazione delle fattispecie di violazione, inadempimento e ritardato

adempimento contemplate ai nn. da 14 a 18 dell'attuale "Tabella A", come esattamente descritto e stabilito nell'allegato n. 6 della presente proposta di Deliberazione.

3) L'Assemblea Capitolina con la Delib. n. 70/2021 ha modificato l'art. 7, comma 4, del Regolamento Scavi, laddove la parola "decorsi" è stata eliminata e sostituita con la parola "entro".

Occorre recepire all'art. 3, comma 12 dello Schema di Convenzione (Delib. G.C. n. 199/2020) il testo regolamentare come modificato: *"Il Soggetto attuatore accetta che lo svincolo del deposito cauzionale - ovvero della polizza fideiussoria - avverrà da parte di Roma Capitale, all'esito della verifica della regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei termini stabiliti all'art. 18, quinto comma, del Regolamento Scavi. In ogni caso, lo svincolo del deposito cauzionale avverrà decorso il periodo di tempo di cui al suddetto quinto comma (195 giorni), entro il successivo termine di 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione, ovvero di collaudo da parte del Soggetto Attuatore, così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento Scavi, modificato con Delib. A.C. n. 70 del 13.07.2021, ss.mm.ii."*

4) L'Assemblea Capitolina con la Delib. n. 70/2021 ha modificato l'art. 12, comma 4; l'art. 14; l'art. 7, comma 3 e comma 4; l'art. 11, comma 7, del Regolamento Scavi.

I suddetti articoli, richiamati nello Schema di Convenzione (Delib. G.C. n. 199/2020), dovranno *ex lege* essere riferiti ai vigenti testi, come modificati ex Delib. A.C. n. 70/2021.

CONSIDERATO E RITENUTO ALTRESI' CHE:

- Alcune società di pubblici servizi operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche hanno proposto ricorso al T.A.R. del Lazio avverso la Delib. di Giunta Capitolina n. 199 del 4 settembre 2020, ovvero hanno integrato con motivi aggiunti il ricorso già pendente avverso il Regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21/2016), contestando prescrizioni ritenute contrastanti con la disciplina speciale e derogatoria, loro applicabile, contenuta nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259 del 01 agosto 2003, ss.mm.ii.), tra cui l'obbligo di versamento del deposito cauzionale. Contestualmente, altre società non operanti nei settori di cui al D.lgs. n. 259/2003 hanno rilevato l'eccessiva onerosità dell'importo complessivo dovuto a titolo di deposito cauzionale in base al modello di calcolo della Delib. G.C. n. 199/2020, chiedendone una mera riduzione e rendendosi disponibili a costituire un deposito di importo forfettario a valere per tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate nel territorio di Roma Capitale.

- Il deposito cauzionale introdotto con la Delib. G.C. n. 199/2020 ha natura temporanea e funzione di mera garanzia dei costi che l'Amministrazione dovrà eventualmente sostenere per l'esecuzione d'ufficio in danno dei ripristini non, o mal eseguiti, nonché a garanzia delle penali previste nella Tabella "A" (art. 5 dello Schema di Convenzione) per le violazioni delle fattispecie ivi contenute, con impegno dell'Amministrazione di svincolare/restituire gli importi che non siano stati oggetto di escussione ad esito positivo dei collaudi.

- Il deposito cauzionale temporaneo costituisce uno strumento idoneo alla tutela e garanzia degli interessi collettivi onde poter fronteggiare gli interventi di ripristino non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte dalle società di pp.ss., possibile fonte di rilevanti danni al patrimonio stradale, nonché di pericolo per l'utenza stradale e disagio e disservizio ai cittadini, nonché causa di grave nocimento economico per l'Amministrazione Capitolina per gli esborsi corrisposti a titolo di risarcimento danni e il maggior costo del premio assicurativo dovuto al proprio garante.

- Seppur sia da ritenersi indiscussa la necessità di costituzione di un deposito cauzionale (previsto dal Codice della Strada, art. 27, commi 3 e 9 – “*Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni*” e dal Regolamento Scavi all’art. 6, comma 6 “*Autorizzazione/Concessione*”) da cui attingere nei casi previsti, necessità che ha trovato la legittimazione da parte dell’Avvocatura Capitolina, che ha espresso il parere favorevole in data 14 marzo 2017 (prot. RF/23961), occorre tenere nella dovuta considerazione i rilievi mossi in via giudiziale e in via stragiudiziale da alcune società di pp.ss. circa l’aspetto dell’ammontare del deposito, considerato eccessivamente gravoso.

- Sia opportuno procedere alla rimodulazione del sistema di calcolo del deposito cauzionale di cui al citato art. 3, comma 6 dello Schema di Convenzione, attraverso l’adozione di un meccanismo che sia in grado di garantire, contestualmente, gli interessi dell’Amministrazione ed una non eccessiva immobilizzazione economica a carico degli operatori di pp.ss., secondo quanto più ampiamente argomentato nella relazione allegata alla presente proposta di Deliberazione (All.to n. 7);

- Il rinnovato meccanismo di calcolo deve essere determinato secondo una delle seguenti modalità che il soggetto attuatore dovrà scegliere in via alternativa:

a) Nella misura di Euro 250,00 (duecentocinquanta,zero) per ogni metro lineare di scavo richiesto nell’istanza di autorizzazione/concessione, da versare in favore dell’Amministrazione di Roma Capitale contestualmente al rilascio di ogni singola autorizzazione/concessione;

b) Nella misura forfettaria indicata nella Tabella contenuta nel modificato Schema di Convenzione - “*Tabella Importi deposito cauzionale*” -, in rapporto ai metri lineari di scavo che il soggetto attuatore prevede di eseguire nell’anno solare in corso.

Di seguito lo schema della “*Tabella importi deposito cauzionale*”, il sistema di calcolo è esplicitato nella relazione (all.to 7):

Tabella importi deposito cauzionale		
Fascia di appartenenza n.	Fascia di riferimento espressa in metri lineari (mt.l.) di interventi da eseguire nell’anno solare in corso	Importo deposito cauzionale da versare
1	< 5.000 mt.l.	€ 20.000,00
2	da 5.000 a 9.999 mt.l.	€ 62.500,00
3	da 10.000 a 19.999 mt.l.	€ 125.000,00
4	da 20.000 a 39.999 mt.l.	€ 250.000,00
5	da 40.000 a 59.999 mt.l.	€ 500.000,00
6	da 60.000 a 79.999 mt.l.	€ 750.000,00
7	da 80.000 a 99.999 mt.l.	€ 1.000.000,00
8	≥100.000 mt.l.	€ 1.250.000,00

PRESO ATTO CHE:

in data 27 settembre 2021 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “*Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.*”

Il Direttore

F.to Ing. Fabio Pacciani;

Preso atto che, inoltre,

in data 27 settembre 2021 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha fornito l'attestazione che di seguito integralmente si riporta *“Si attesta, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.”*

Il Direttore

F.to Ing. Fabio Pacciani;

in data 7 ottobre 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: *“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto”.*

Il Ragioniere Generale

F.to Dott.ssa Anna Guiducci;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- VISTO il D.L. n. 125 del 07 ottobre 2020;
- VISTA la Legge n. 241 del 07 agosto, ss.mm.ii.;
- VISTO il T.U.E.L. (D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ss.mm.ii.);
- VISTO lo Statuto di Roma Capitale, art. 34 (modificato ex Delib. A.C. n. 05 del 31 gennaio 2018);
- VISTO il Regolamento Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con Delib. G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017;
- VISTO il regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21 del 31 marzo 2016 e Delib. G.C. n. 199 del 4 settembre 2020);
- VISTA la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 70 del 13 luglio 2021;
- VISTA la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, art. 38;
- VISTA la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, art. 20;
- VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, art. 40;
- VISTA la Delib. G.C. n. 199 del 4 settembre 2020;
- VISTA la Delib. A.C. n. 17 del 12 marzo 2021;
- VISTA la Delib. A.C. n. 70 del 13 luglio 2021;
- VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, art. 52.

Per i motivi espressi in narrativa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

Di modificare la Deliberazione della Giunta Capitolina del 4 settembre 2020 n. 199, apportando le seguenti revisioni, integrazioni e modifiche:

- revisionare l'art. 16.1, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, riportante la Scheda Tecnica Tipo 1, relativa all'impiego della tecnica di scavo della mini-trincea, sostituendola con la scheda di cui all'allegato n. 1 della presente Deliberazione.
- inserire negli artt. 16.2, 16.3, 16.4, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, rispettivamente, le nuove Schede Tecniche Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4, relative all'impiego delle tecniche di scavo della “mini” e “microtrincea”, conformi a quelle riportate negli allegati nn. 2, 3, 4

della presente proposta di Deliberazione. Dette Schede Tecniche andranno ad aggiungersi, precedendole, nella numerazione, alla ex Scheda Tecnica Tipo 2, alla ex Scheda Tecnica Tipo 3 e alla ex Scheda Tecnica Tipo 4, le quali assumeranno rispettivamente la rubricazione di Schede Tecniche n. 5 individuata all'art. 16.5, n. 6 individuata all'art. 16.6, n. 7 individuata all'art. 16.7;

- conferire la seguente nuova numerazione alle Schede Tecniche di cui all'art. 16, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico:

- la Scheda Tipo 1 individuata all'art. 16.1, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, sarà sostituita dalla Scheda Tipo 1 revisionata in accordo alla presente Deliberazione;

- la ex Scheda Tipo 2, individuata all'art. 16.2, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 5 individuata all'art. 16.5, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 2-bis, individuata all'art. 16.3, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 6 individuata all'art. 16.6, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 3, individuata all'art. 16.4, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 7 individuata all'art. 16.7, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 4, individuata all'art. 16.5, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 8 individuata all'art. 16.8, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 5, individuata all'art. 16.6, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 9 individuata all'art. 16.9, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 6, individuata all'art. 16.7, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 10 individuata all'art. 16.10, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico;

- la ex Scheda Tipo 7, individuata all'art. 16.8, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico, assumerà la denominazione di Scheda Tipo 11 individuata all'art. 16.11, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico.

- rubricare l'art. 16, Capitolo 3 del Disciplinare Tecnico (Delib. G.C. n. 199/2020), conformemente all'allegato 05 della presente Deliberazione, come di seguito:

“ART. 16. - SCHEDE TECNICHE TIPO -

16.1. Scheda Tecnica Tipo 1 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Minitrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso - estradosso 35 cm.

16.2. Scheda Tecnica Tipo 2 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Minitrincea” eseguiti su marciapiede con pavimentazione in asfalto colato - estradosso 35 cm.

16.3. Scheda Tecnica Tipo 3 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso - estradosso 19/22 cm.

16.4. Scheda Tecnica Tipo 4 - Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su marciapiede in asfalto colato - estradosso 10/12 cm.

16.5. Scheda Tecnica Tipo 5 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso.

16.6 Scheda Tecnica Tipo 6 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso con inserimento di geocomposito antipumping.

16.7 Scheda Tecnica Tipo 7 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su marciapiedi con pavimentazione in conglomerato bituminoso o asfalto colato.

16.8 Scheda Tecnica Tipo 8 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiede con pavimentazione materiale lapideo (selciato, lastricato ecc.).

16.9 Scheda Tecnica Tipo 9 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiede con pavimentazione materiale lapideo (selciato, lastricato ecc.) con fondazione in calcestruzzo anche armata.

16.10 Scheda Tecnica Tipo 10 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione rigida in conglomerato bituminoso.

16.11 Scheda Tecnica Tipo 11 - Ripristino degli scavi qualora nell'ambito di attività manutentive e non di posa di nuovi sottoservizi emergesse la presenza di canalizzazioni e/o condotte posti, rispetto al piano stradale, a quote meno profonde di quelle minime prescritte dal Codice della Strada e Regolamento Scavi”.

- inserire al numero 3 della “Tabella A” dello Schema di Convenzione, la seguente fattispecie di violazione, inadempimento e/o ritardato adempimento: *“Profondità di posa della canalizzazione con tecnica superficiale di micro-trincea o mini-trincea difforme rispetto a quella prevista dal Disciplinare Tecnico.”*; Riferimento: *Regolamento Scavi, Disciplinare Tecnico, Capitolo 1, Art. 4.3. lett. a) e Art. 4.4 lett. a)*”; Penale di € 900,00* (**Oltre l’obbligo per il Soggetto Attuatore di intervenire con lavori per il posizionamento alla conforme quota della canalizzazione e/o condotta trovata a quota difforme rispetto al vigente Regolamento Scavi*). Con conseguente rinumerazione dell’elenco delle fattispecie di violazione/penale inadempimento e/o ritardato adempimento contenute nella “Tabella A” dal n. 3 al n. 18, come da allegato n. 6.

-eliminare la fattispecie di violazione e relativa penale, di cui al n. 13 della “Tabella A” (all.to 6), con conseguente rinumerazione delle fattispecie ivi elencate.

-modificare l’art. 3 dello Schema di Convenzione di cui trattasi sostituendolo con il seguente testo:

“ART. 3

(Obblighi e facoltà del Soggetto attuatore)

1. *Il Soggetto attuatore accetta di osservare incondizionatamente le disposizioni contenute nella presente convenzione, parte integrante del provvedimento di autorizzazione/concessione, nonché nel Disciplinare Tecnico, capitolo I (approvato con Delib. C.S. n° 21/2016) e capitoli 2 e 3 (approvati con Delib. G.C. n. 199/2020), oltre alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di tutela archeologica, paesaggistica ed ambientale;*
2. *Il Soggetto attuatore si obbliga a comunicare, nell’ambito degli interventi classificati come urgenti, l’avvio dei lavori agli Uffici competenti, oltreché alla*

Sovrintendenza Capitolina e alla Soprintendenza di Stato, nei tempi indicati dall'art. 12, quarto comma, Regolamento Scavi (Delib. C.S. n° 21/2016, ss.mm.ii.);

3. *Il Soggetto attuatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte i lavori di scavo, posa canalizzazioni e/o condotta, riempimento e ripristino, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Scavi e dei capitoli I, II e III del Disciplinare Tecnico e prende atto che nel caso in cui non esegua correttamente tali interventi, l'Amministrazione procederà ai sensi del Regolamento Scavi, art. 18, sesto comma e art. 20, secondo comma;*
4. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga a versare, nel termine stabilito dall'Amministrazione, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione/concessione previsti all'art. 7, secondo comma, del Regolamento Scavi;*
5. *Il Soggetto attuatore accetta che ai fini del rilascio della autorizzazione/concessione per la realizzazione di opere che richiedano l'esecuzione di scavi a cielo aperto o di altro genere e che comportino l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi, lo stesso dovrà prestare, secondo quanto previsto dall'art. 7, terzo comma, del Regolamento Scavi, un idoneo deposito cauzionale a garanzia dei costi che l'Amministrazione dovrà eventualmente sostenere per l'esecuzione d'ufficio in danno, nonché a garanzia delle penalità previste nella Tabella "A" di cui all'art. 5 della presente Convenzione per le violazioni alle prescrizioni ivi contenute;*
6. *Sia in caso di presentazione della istanza di autorizzazione/concessione, sia in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte degli operatori economici di cui al D.lgs. n. 259/2003, ss.mm.ii., il soggetto attuatore accetta di costituire in favore dell'Amministrazione Capitolina il deposito cauzionale di cui al precedente comma 5, scegliendo in alternativa una tra le seguenti due modalità di adesione:*
 - 1) *Nella misura di Euro 250,00 (duecentocinquanta/zero) per ogni metro lineare di scavo richiesto nella istanza di autorizzazione/concessione, da versare in favore dell'Amministrazione di Roma Capitale contestualmente al rilascio di ogni singola autorizzazione/concessione;*
 - 2) *Nella misura forfettaria indicata nella seguente "Tabella importi deposito cauzionale", in rapporto ai metri lineari di scavo che il soggetto attuatore ha previsto di eseguire nell'anno solare in corso.*

	"Tabella importi deposito cauzionale"	
<i>Fascia di appartenenza n.</i>	<i>Fascia di riferimento espressa in metri lineari (mt.l.) di interventi da eseguire nell'anno solare in corso</i>	<i>Importo deposito cauzionale da versare</i>
1	<i>< 5.000 mt.l.</i>	<i>€ 20.000,00</i>
2	<i>da 5.000 a 9.999 mt.l.</i>	<i>€ 62.500,00</i>
3	<i>da 10.000 a 19.999 mt.l.</i>	<i>€ 125.000,00</i>
4	<i>da 20.000 a 39.999 mt.l.</i>	<i>€ 250.000,00</i>
5	<i>da 40.000 a 59.999 mt.l.</i>	<i>€ 500.000,00</i>
6	<i>da 60.000 a 79.999 mt.l.</i>	<i>€ 750.000,00</i>
7	<i>da 80.000 a 99.999 mt.l.</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>
8	<i>≥100.000 mt.l.</i>	<i>€ 1.250.000,00</i>

All'uopo, il soggetto attuatore autocertifica di appartenere, per l'anno solare in corso alla fascia n°..... della "Tabella importi deposito cauzionale", in misura coerente alla programmazione triennale prevista dall'art. 5 del Regolamento Scavi e dichiara di aver provveduto alla costituzione del corrispondente deposito cauzionale tramite la scelta di una sola tra le due seguenti possibilità:

- Tramite deposito monetario presso la Tesoreria di Roma Capitale (ex art. 11, comma 7, Regolamento Scavi);*
- Mediante la consegna del contratto di polizza fideiussoria n°, avente validità annuale, rilasciato in data/...../..... da parte dell'istituto bancario o assicurativo suo garante, denominato a ciò autorizzato ai sensi della normativa vigente.*

Il soggetto attuatore istante dichiara che detta polizza fideiussoria prevede espressamente la rinuncia da parte del soggetto fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ad avvalersi di quanto previsto all'art. 1957, comma 2, del Cod. civ., e la sua operatività, in termini di disponibilità, delle somme dovute entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di Roma Capitale. La polizza contiene altresì esplicito impegno dell'Istituto bancario e/o assicurativo garante a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui venga escussa. Il Soggetto attuatore istante si impegna ad adeguare il deposito cauzionale versato, integrandolo qualora il numero dei metri lineari effettivamente realizzati risulti superiore al limite massimo della fascia di appartenenza dallo stesso autocertificata. In difetto, l'Amministrazione Capitolina si riserva il diritto di sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni fino all'integrazione del deposito cauzionale nella misura corrispondente a quella prevista nella fascia di effettiva appartenenza.

- 7. Il Soggetto attuatore accetta che, qualora l'Amministrazione Capitolina proceda all'escussione anche di una quota parte del deposito cauzionale versato - ovvero della polizza fideiussoria - sarà obbligato a ricostituire il deposito nella misura corrispondente al valore autocertificato entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'effettiva escussione;*
- 8. Il Soggetto attuatore accetta che, nel caso in cui non provveda all'esecuzione delle opere intime secondo quanto previsto dall'art. 18, sesto comma, e dall'art. 20, secondo comma, del Regolamento Scavi, l'Amministrazione procederà all'escussione di una quota parte del deposito cauzionale prestatto - ovvero della polizza fideiussoria - di un importo pari al valore dei lavori eseguiti o da eseguirsi in danno;*
- 9. Il Soggetto attuatore accetta che per ogni fattispecie di violazione, inadempimento, ritardato adempimento di cui alla "Tabella A", all'art. 5 - Penali - della presente Convenzione, Roma Capitale, nel caso il Soggetto attuatore non provveda tempestivamente al pagamento della penale comminata, procederà all'escussione di una quota parte del deposito cauzionale prestatto - ovvero della polizza fideiussoria - di importo pari al valore previsto dalla corrispondente fattispecie di penale;*
- 10. Il Soggetto attuatore accetta che, in ogni caso, qualora il deposito cauzionale sia insufficiente a soddisfare sia i costi di ripristino in danno (art. 18, sesto comma e art. 20, secondo comma, Regolamento Scavi) che delle penali comminate, l'Amministrazione avrà il diritto di escutere la quota residua dovuta secondo le procedure di recupero previste dalla vigente normativa (R.D. 14 aprile 1910, n. 639);*

11. *Il Soggetto attuatore accetta che lo svincolo del deposito cauzionale - ovvero della polizza fideiussoria - avverrà da parte di Roma Capitale, all'esito della verifica della regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei termini stabiliti all'art. 18, quinto comma, del Regolamento Scavi. In ogni caso, lo svincolo del deposito cauzionale avverrà decorso il periodo di tempo di cui al suddetto quinto comma (195 giorni), entro il successivo termine di 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione, ovvero di collaudo da parte del Soggetto attuatore;*
12. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga ad eseguire per ogni intervento dei rilievi fotografici dei luoghi, sia ante che post operam. I suddetti rilievi dovranno prevedere l'intera panoramica dell'area oggetto d'intervento da consegnare, qualora richiesto, alla competente Direzione Tecnica dell'Amministrazione;*
13. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga ad eseguire a proprie spese i saggi e/o i carotaggi dei materiali utilizzati per i riempimenti e i ripristini, sia provvisori che definitivi, qualora richiesto dall'Amministrazione;*
14. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga a consegnare su semplice richiesta dell'Amministrazione competente la bolla di accompagnamento dei materiali utilizzati per i riempimenti e ripristini, sia provvisori che definitivi."*

-Di dare atto che il nuovo Schema di Convenzione (all.to 6), con le modifiche apportate è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


-Lo Schema di Convenzione così approvato sarà adottato dall'Amministrazione trascorsi dieci giorni dalla conseguita efficacia della presente Deliberazione a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio.

CAPITOLO 3

ART. 16. SCHEDE TECNICHE TIPO


Sono riportate di seguito le n. 11 Schede Tecniche Tipo specifiche per le diverse caratteristiche delle pavimentazioni stradali e marciapiedi (conglomerati selciati ect.) con le misure degli spessori dei riempimenti e ripristini relativi ai materiali di allettamento, betonabile e conglomerati bituminosi da eseguire durante le fasi di lavoro.

16.1 Scheda Tecnica Tipo 1 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo "Minitrincea" eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso – estradosso 35 cm




16.2 Scheda Tecnica Tipo 2- Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo "Minitrincea" eseguiti su marciapiede con pavimentazione in asfalto colato – estradosso 35 cm

TIP. "E"
MINITRINCEA CM 5 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 3 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




TIP. "F"
MINITRINCEA CM 10 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 6 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




16.3 Scheda Tecnica Tipo 3 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso – estradosso 19/22 cm


TIP. “A”
MICROTRINCEA CM 2.5 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 1 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




TIP. “B”
MICROTRINCEA CM 4 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 2 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm



TIP. “C”
MICROTRINCEA CM 2.5 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 1 FENDER DA 7 TUBI 10/12 mm




TIP. “D”
MICROTRINCEA CM 4 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 2 FENDER DA 7 TUBI 10/12 mm




16.4 Scheda Tecnica Tipo 4 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su marciapiede in asfalto colato/ – estradosso 10/12 cm

TIP. “E”
MICROTRINCEA CM 2.5 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 1 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm



TIP. “F”
MICROTRINCEA CM 4 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 2 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm



SOMMARIO

...omissis...


CAPITOLO 3.....	39
ART: 16. SCHEDE TECNICHE TIPO.....	39
16.1. Scheda Tecnica Tipo 1 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Minitrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso – estradosso 35 cm.....	39
16.2. Scheda Tecnica Tipo 2– Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Minitrincea” eseguiti su marciapiede con pavimentazione in asfalto colato – estradosso 35 cm	40
16.3. Scheda Tecnica Tipo 3 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso – estradosso 19/22 cm.....	41
16.4. Scheda Tecnica Tipo 4 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su marciapiede in asfalto colato/ – estradosso 10/12 cm.....	42
16.5. Scheda Tecnica Tipo 5 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso.....	43
16.6. Scheda Tecnica Tipo 6 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso con inserimento di geocomposito antipumping.....	44
16.7. Scheda Tecnica Tipo 7 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su marciapiedi con pavimentazione in conglomerato bituminoso o asfalto colato.....	45
16.8. Scheda Tecnica Tipo 8 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiede con pavimentazione materiale lapideo (selciato, lastricato ecc.).....	46
16.9. Scheda Tecnica Tipo 9 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiede con pavimentazione materiale lapideo (selciato, lastricato ecc.) con fondazione in calcestruzzo anche armata.....	47
16.10. Scheda Tecnica Tipo 10 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione rigida in conglomerato bituminoso.....	48
16.11. Scheda Tecnica Tipo 11 - Ripristino degli scavi qualora nell'ambito di attività manutentive e non di posa di nuovi sottoservizi emergesse la presenza di canalizzazioni e/o condotte posti, rispetto al piano stradale, a quote meno profonde di quelle minime prescritte dal Codice della Strada e Regolamento Scavi.....	49

CAPITOLO 3

ART. 16. SCHEDE TECNICHE TIPO


Sono riportate di seguito le n. 11 Schede Tecniche Tipo specifiche per le diverse caratteristiche delle pavimentazioni stradali e marciapiedi (conglomerati selciati ect.) con le misure degli spessori dei riempimenti e ripristini relativi ai materiali di allettamento, betonabile e conglomerati bituminosi da eseguire durante le fasi di lavoro.

16.1 Scheda Tecnica Tipo 1 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Minitrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso – estradosso 35 cm




16.2 Scheda Tecnica Tipo 2– Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Mitrincea” eseguiti su marciapiede con pavimentazione in asfalto colato – estradosso 35 cm

TIP. “E”
MINITRINCEA CM 5 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 3 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




TIP. “F”
MINITRINCEA CM 10 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 6 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




16.3 Scheda Tecnica Tipo 3 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso – estradosso 19/22 cm


TIP. “A”
MICROTRINCEA CM 2.5 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 1 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




TIP. “B”
MICROTRINCEA CM 4 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 2 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm



TIP. “C”
MICROTRINCEA CM 2.5 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 1 FENDER DA 7 TUBI 10/12 mm




TIP. “D”
MICROTRINCEA CM 4 – SEZIONE CARREGGIATA
CASO CON POSA DI N. 2 FENDER DA 7 TUBI 10/12 mm




16.4 Scheda Tecnica Tipo 4 – Ripristino degli scavi a basso impatto ambientale tipo “Microtrincea” eseguiti su marciapiede in asfalto colato/ – estradosso 10/12 cm

TIP. “E”
MICROTRINCEA CM 2.5 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 1 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




TIP. “F”
MICROTRINCEA CM 4 – SEZIONE MARCIAPIEDE
CASO CON POSA DI N. 2 FENDER DA 5 TUBI 10/12 mm




16.5 Scheda Tecnica Tipo 5- Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiatastradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso.

**Fase 1
Ripristino provvisorio**




**Fase 2
Ripristino definitivo**




16.6 - Scheda Tecnica Tipo 6 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso con inserimento di geocomposito antipumping.

Fase 1
Ripristino provvisorio




Fase 2
Ripristino definitivo




16.7 Scheda Tecnica Tipo 7 – Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su marciapiedi di pavimentazione in conglomerato bituminoso o asfalto colato.

Ripristino definitivo di marciapiede con pavimentazione in asfalto colato o conglomerato bituminoso con fondazione in cls o con malta di calce e pozzolana




16.8 Scheda tecnica Tipo 8 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiedi con pavimentazione in materiale lapideo (selciato, lastricati ecc.).

Ripristino provvisorio con fondazione in magrone di pozzolana stabilizzata




Ripristino definitivo con fondazione in magrone di pozzolana stabilizzata




16.9 Scheda Tecnica Tipo 9 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale o marciapiedi con pavimentazione in materiale lapideo (selciato, lastricati ecc.) con fondazione in calcestruzzo anche armata.

Ripristino provvisorio con fondazione in calcestruzzo anche armata




Ripristino definitivo con fondazione in calcestruzzo anche armata




16.10 Scheda Tecnica Tipo 10 - Ripristino degli scavi per la posa in opera di canalizzazioni eseguiti su carreggiata stradale con pavimentazione rigida in conglomerato bituminoso.

**Fase 1
Ripristino provvisorio**




**Fase 2
Ripristino definitivo**




16.11 Scheda Tecnica Tipo 11 - Ripristino degli scavi qualora nell'ambito di attività manutentive e non di posa di nuovi sottoservizi emergesse la presenza di canalizzazioni e/o condotte posti, rispetto al piano stradale, a quote meno profonde di quelle minime prescritte dal Codice della Strada e Regolamento Scavi.

Fase 1 Ripristino provvisorio



Fase 2 Ripristino definitivo



**SCHEMA DI CONVENZIONE
ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE**

(Delibera di Giunta Capitolina n. 199 del 4 settembre 2020, ss.mm.ii.)

Ex art. 6, comma 6, Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino di scavi stradali per la posa di canalizzazioni interraste e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale, approvato con Delibera n° 21, del 31 marzo 2016 del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina.

N° _____ DEL _____

TRA

Roma Capitale, C.F...... con sede in Roma, Piazza del Campidoglio, n° 1, rappresentata da nella qualità di Dirigente del preposto Ufficio competente di Roma Capitale.

E

La Società, di seguito per brevità denominata Soggetto attuatore, con sede legale in P.IVA/Cod. Fisc., in persona del legale rappresentante pro tempore sig./a..... nato/a.....
....., il, ovvero del sig., nato a, il.....
nella qualità di suo rappresentante munito di procura rilasciata in, il..... (ex art. 6, comma 6, Regolamento Scavi, approvato con Delib. C.S. n. 21/2016) (allegato n°

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 21 del 31 marzo 2016, il Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina ha approvato il Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino di scavi stradali per la posa di canalizzazioni interraste e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale, di seguito, per brevità, denominato Regolamento Scavi;
- Roma Capitale, con l'adozione del citato Regolamento Scavi, ha dettato una disciplina organica tesa ad uniformare le attività, di rilevanza ed interesse pubblico, di manomissione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo nel territorio di Roma Capitale, da parte di soggetti terzi abilitati alla fornitura e gestione di servizi di rete o similari, attività queste, di rilevanza ed interesse pubblico, allo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità della circolazione stradale e della mobilità pedonale, nonché di garantire una ottimale e costante manutenzione delle superfici stradali;
- a tal fine, l'art. 5 del Regolamento Scavi, prevede che Roma Capitale, di concerto con i soggetti attuatori, programmi e pianifici per il futuro le attività di utilizzo del suolo, sottosuolo, e soprassuolo, in modo da consentire il coordinamento degli interventi da

effettuarsi ed evitare il ripetersi disorganico degli stessi, in favore di un uso razionale del suolo, sottosuolo e soprasuolo ed il contenimento dei disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità urbana;

- ai sensi dell'art. 6, comma 6°, del Regolamento Scavi, la realizzazione degli interventi è autorizzata con apposito provvedimento di autorizzazione dello scavo e concessione di occupazione del suolo pubblico, previa sottoscrizione di una convenzione - di seguito articolata - quale parte integrante della citata autorizzazione/concessione, per l'assunzione degli obblighi prestazionali nei confronti di Roma Capitale;
- Oltre agli interventi di scavo programmati e non programmabili (ex art. 6, comma 2°, lett. b) -c), Regolamento Scavi), il territorio di Roma Capitale è interessato da interventi urgenti per la riparazione di guasti e da interventi di allaccio di nuove utenze (ex art. 6, comma 2°, lett. d), - e), Regolamento scavi), che incidono annualmente nella misura di circa il 65% sul totale delle autorizzazioni/concessioni rilasciate. Gli interventi di cui sopra, laddove non eseguiti a regola d'arte, contribuiscono in modo sostanziale al deterioramento delle pavimentazioni stradali, condizionando la mobilità veicolare e pedonale, riducendo la vita utile, il *comfort* e la sicurezza delle superfici stradali interessate dai lavori, generando in tal modo continui disagi e disservizi per la cittadinanza e per l'utenza;
- Al fine di evitare i suddetti disagi e disservizi, e di dotare l'Amministrazione di Roma Capitale di uno strumento idoneo di tutela e garanzia degli interessi collettivi, l'art. 6, sesto comma, del Regolamento Scavi ha previsto la sottoscrizione da parte dell'Amministrazione e del Soggetto attuatore di una Convenzione contenente gli obblighi prestazionali e le eventuali penalità a carico dell'Operatore che si obbliga a prestare idonea garanzia del proprio buon operato attraverso il versamento di un deposito cauzionale.

**CONSIDERATA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE
CONVENZIONE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

**ART. 1
(Oggetto)**

La presente convenzione, parte integrante della autorizzazione/concessione, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, del Regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.), contiene gli obblighi prestazionali del Soggetto attuatore dell'intervento nei confronti di Roma Capitale, nonché la individuazione delle fattispecie configuranti ai sensi dell'art. 1218, Cod. civ. i casi di violazione, inadempimento e ritardato adempimento della prestazione sia tecnica che di natura amministrativa, stabiliti nel provvedimento di autorizzazione/concessione, e la determinazione delle relative penali ed eventuali costi di ripristino in danno applicati dall'Amministrazione a carico del Soggetto attuatore inadempiente.

**ART. 2
(Durata)**

La presente convenzione ha validità dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione fino al termine previsto all'art. 18, quinto e sesto comma, del Regolamento Scavi, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione

Capitolina di cui all'art. 8, quarto comma, del Regolamento Scavi, nonché ai tempi occorrenti per le verifiche necessarie allo svincolo del deposito cauzionale di cui all'art. 7, quarto comma, del Regolamento Scavi.

ART. 3

(Obblighi e facoltà del Soggetto attuatore)

1. *Il Soggetto attuatore accetta di osservare incondizionatamente le disposizioni contenute nella presente convenzione, parte integrante del provvedimento di autorizzazione/concessione, nonché nel Disciplinare Tecnico, capitolo I (approvato con Delib. C.S. n° 21/2016) e capitoli 2 e 3 (approvati con Delib. G.C. n. 199/2020), oltre alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di tutela archeologica, paesaggistica ed ambientale;*
2. *Il Soggetto attuatore si obbliga a comunicare, nell'ambito degli interventi classificati come urgenti, l'avvio dei lavori agli Uffici competenti, oltreché alla Sovrintendenza Capitolina e alla Soprintendenza di Stato, nei tempi indicati dall'art. 12, quarto comma, Regolamento Scavi (Delib. C.S. n° 21/2016, ss.mm.ii);*
3. *Il Soggetto attuatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte i lavori di scavo, posa canalizzazioni e/o condotta, riempimento e ripristino, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Scavi e dei capitoli I, II e III del Disciplinare Tecnico e prende atto che nel caso in cui non esegua correttamente tali interventi, l'Amministrazione procederà ai sensi del Regolamento Scavi, art. 18, sesto comma e art. 20, secondo comma;*
4. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga a versare, nel termine stabilito dall'Amministrazione, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione/concessione previsti all'art. 7, secondo comma, del Regolamento Scavi;*
5. *Il Soggetto attuatore accetta che ai fini del rilascio della autorizzazione/concessione per la realizzazione di opere che richiedano l'esecuzione di scavi a cielo aperto o di altro genere e che comportino l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi, lo stesso dovrà prestare, secondo quanto previsto dall'art. 7, terzo comma, del Regolamento Scavi, un idoneo deposito cauzionale a garanzia dei costi che l'Amministrazione dovrà eventualmente sostenere per l'esecuzione d'ufficio in danno, nonché a garanzia delle penali previste nella Tabella "A" di cui all'art. 5 della presente Convenzione per le violazioni alle prescrizioni ivi contenute;*
6. *Sia in caso di presentazione della istanza di autorizzazione/concessione, sia in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte degli operatori economici di cui al D.lgs. n. 259/2003, ss.mm.ii., il soggetto attuatore accetta di costituire in favore dell'Amministrazione Capitolina il deposito cauzionale di cui al precedente comma 5, scegliendo in alternativa una tra le seguenti due modalità di adesione:*
 - 1) *Nella misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/zero) per ogni metro lineare di scavo richiesto nella istanza di autorizzazione/concessione, da versare in favore dell'Amministrazione di Roma Capitale contestualmente al rilascio di ogni singola autorizzazione/concessione;*
 - 2) *Nella misura forfettaria indicata nella seguente "Tabella importi deposito cauzionale", in rapporto ai metri lineari di scavo che il soggetto attuatore ha previsto di eseguire nell'anno solare in corso.*

All'uopo, il soggetto attuatore autocertifica di appartenere, per l'anno solare in corso alla fascia n°..... della "Tabella importi deposito cauzionale", in misura coerente alla programmazione triennale prevista dall'art. 5 del Regolamento Scavi e dichiara di aver provveduto alla costituzione del corrispondente deposito cauzionale tramite la scelta di una sola tra le due seguenti possibilità:

Tramite deposito monetario presso la Tesoreria di Roma Capitale (ex art. 11, comma 7, Reg. Scavi);

Mediante la consegna del contratto di polizza fideiussoria n° ,
avente validità annuale, rilasciato in data/...../..... da parte dell'istituto bancario o
assicurativo suo garante, denominato a ciò
autorizzato ai sensi della normativa vigente. Il soggetto attuatore istante dichiara che detta
polizza fideiussoria prevede espressamente la rinuncia da parte del soggetto fideiussore al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ad avvalersi di quanto
previsto all'art. 1957, comma 2, del Cod. civ., e la sua operatività, in termini di disponibilità, delle
somme dovute entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di Roma Capitale. La
polizza contiene altresì esplicito impegno dell'Istituto bancario e/o assicurativo garante a versare
la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui venga escussa. Il Soggetto attuatore
istante si impegna ad adeguare il deposito cauzionale versato, integrandolo qualora il numero dei
metri lineari effettivamente realizzati risulti superiore al limite massimo della fascia di
appartenenza dallo stesso autocertificata. In difetto, l'Amministrazione Capitolina si riserva il
diritto di sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni fino all'integrazione del
deposito cauzionale nella misura corrispondente a quella prevista nella fascia di effettiva
appartenenza.

"Tabella importi deposito cauzionale"		
<i>Fascia di appartenenza n.</i>	<i>Fascia di riferimento espressa in metri lineari (mt.l.) di interventi da eseguire nell'anno solare in corso</i>	<i>Importo deposito cauzionale da versare</i>
1	< 5.000 mt.l.	€ 20.000,00
2	da 5.000 a 9.999 mt.l.	€ 62.500,00
3	da 10.000 a 19.999 mt.l.	€ 125.000,00
4	da 20.000 a 39.999 mt.l.	€ 250.000,00
5	da 40.000 a 59.999 mt.l.	€ 500.000,00
6	da 60.000 a 79.999 mt.l.	€ 750.000,00
7	da 80.000 a 99.999 mt.l.	€ 1.000.000,00
8	≥100.000 mt.l.	€ 1.250.000,00

7. Il Soggetto attuatore accetta che, qualora l'Amministrazione comunale proceda all'escussione anche di una quota parte del deposito cauzionale versato - ovvero della polizza fideiussoria - sarà obbligato a ricostituire il deposito nella misura corrispondente al valore autocertificato entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'effettiva escussione;
8. Il Soggetto attuatore accetta che nel caso non provveda all'esecuzione delle opere intimate secondo quanto previsto dall'art. 18, sesto comma, e dall'art. 20, secondo comma, del Regolamento Scavi, l'Amministrazione procederà all'escussione di una quota parte del deposito cauzionale prestato - ovvero della polizza fideiussoria - di un importo pari al valore dei lavori eseguiti in danno;
9. Il Soggetto attuatore accetta che per ogni fattispecie di violazione, inadempimento, ritardato adempimento di cui alla "Tabella A", all'art. 5 - Penali - della presente Convenzione, Roma Capitale, nel caso il Soggetto attuatore non provveda tempestivamente al pagamento della penale comminata, procederà all'escussione di una quota parte del deposito cauzionale prestato - ovvero della polizza fideiussoria - di importo pari al valore previsto dalla corrispondente fattispecie di penale;

10. *Il Soggetto attuatore accetta che, in ogni caso, qualora il deposito cauzionale sia insufficiente a soddisfare sia i costi di ripristino in danno (art. 18, sesto comma e art. 20, secondo comma, Regolamento Scavi) che delle penali comminate, l'Amministrazione avrà il diritto di escutere la quota residua dovuta secondo le procedure di recupero previste dalla vigente normativa (R.D. 14 aprile 1910, n. 639);*
11. *Il Soggetto attuatore accetta che lo svincolo del deposito cauzionale - ovvero della polizza fideiussoria - avverrà da parte di Roma Capitale, all'esito della verifica della regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei termini stabiliti all'art. 18, quinto comma, del Regolamento Scavi. In ogni caso, lo svincolo del deposito cauzionale avverrà decorso il periodo di tempo di cui al suddetto quinto comma (195 giorni), entro il successivo termine di 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione, ovvero di collaudo da parte del Soggetto attuatore;*
12. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga ad eseguire per ogni intervento dei rilievi fotografici dei luoghi, sia ante che post operam. I suddetti rilievi dovranno prevedere l'intera panoramica dell'area oggetto d'intervento da consegnare, qualora richiesto, alla competente Direzione Tecnica dell'Amministrazione;*
13. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga ad eseguire a proprie spese i saggi e/o i carotaggi dei materiali utilizzati per i riempimenti e i ripristini, sia provvisori che definitivi, qualora richiesto dall'Amministrazione;*
14. *Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga a consegnare su semplice richiesta, anche verbale, dell'Amministrazione competente la bolla di accompagnamento dei materiali utilizzati per i riempimenti e ripristini, sia provvisori che definitivi."*

ART. 4

(Responsabilità del Soggetto attuatore)

1. Il Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e dell'art. 18 Regolamento Scavi è responsabile dal momento della presa in consegna dell'area e per tutta la durata della presente Convenzione (art. 2) per i danni cagionati alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose, qualora non dimostri di aver posto in essere tutte le misure e gli adempimenti idonei ad evitarli;
2. Roma Capitale è, pertanto garantita e manlevata dal Soggetto attuatore titolare della autorizzazione/concessione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza della vigente normativa in materia, delle disposizioni del Regolamento Scavi e della presente Convenzione, nonché da ogni pretesa risarcitoria avanzata da terzi per danni dai medesimi subiti, comprensiva di sorte oneri e spese processuali;
3. In caso di vizi occulti derivanti dall'esecuzione dell'opera, il Soggetto attuatore è tenuto a prestare le garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669, Cod. civ., fatta salva la decorrenza dei diversi termini prescrizione.

ART. 5

(Penali)

Le parti stabiliscono di comune accordo le fattispecie che configurano ai sensi dell'art. 1218 Cod. civ., i casi di violazione, inadempimento e di ritardato adempimento della prestazione dedotta nel provvedimento di autorizzazione/concessione di cui la presente convenzione è parte integrante. Per effetto di ciò, ai sensi dell'art. 1382 Cod. civ., le parti stabiliscono fin d'ora l'ammontare delle somme dovute a titolo di penale in favore di Roma Capitale da parte del Soggetto attuatore titolare della autorizzazione/concessione,

qualora quest'ultimo con la propria condotta integri le fattispecie previste nella seguente Tabella "B":

Tabella "A"			
Elenco delle fattispecie di inosservanza/inadempimento rispetto alle disposizioni normative, del Regolamento Scavi e del Disciplinare Tecnico, oltreché delle prescrizioni del singolo provvedimento di autorizzazione/concessione che disciplinano l'esecuzione a regola d'arte dell'intervento.			
Legenda: € = euro; ml. = metri lineari; X = moltiplicato;			
	Fattispecie di violazione, inadempimento e ritardato adempimento	Penale	Riferimento Convenzione e Disciplinare Tecnico
1	Taglio della pavimentazione – difformità e/o non corretta esecuzione.	€ 300,00	Art. 4.3. let. a) Art. 5.3. let. a) Capitolo I - Disciplinare Tecnico Regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.).
2	Profondità di posa della canalizzazione con tecnica di scavo a trincea tradizionale, difforme a quella prevista uguale a cm 100. A) Da 99 a 76 cm ----- B) Da 75 a 50 cm ----- C) < 50 cm -----	A) € 300,00* B) € 600,00* C) € 900,00*	Art. 2 comma 7 Capitolo I - Disciplinare Tecnico Regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.).
3	Profondità di posa della canalizzazione con tecnica superficiale di micro-trincea o mini-trincea difforme rispetto a quella prevista dal Disciplinare Tecnico.	€ 900,00*	Riferimento: Regolamento Scavi (Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.), Disciplinare Tecnico, Capitolo 1, Art. 4.3. lett. a) e Art. 4.4 lett. a)",
*Oltre l'obbligo per il Soggetto Attuatore di intervenire con lavori per il posizionamento alla conforme quota della canalizzazione e/o condotta trovata a quota difforme rispetto al vigente Regolamento Scavi.			

4	<p>Riempimento degli scavi lineari, sia longitudinali che trasversali con materiale non conforme a quanto previsto all'art. 4.3 lett. C) e all'art. 5.3 lett. D (scavo in mini-trincea) e (scavo in trincea tradizionale), Capitolo I - Disciplinare Tecnico Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>).</p>	<p>Min. € 500,00 Max € 1.000,00</p>	<p>Art. 4.3 let. C) - Art. 5.3 let. D), Capitolo I - Disciplinare Tecnico Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>).</p>
5	<p>Riempimento degli scavi diversi da quelli indicati nel precedente punto 3 aventi forme e dimensioni non lineari (buche e similari) con materiale non conformi a quanto previsto all'art. 7, commi 1-2-3. Capitolo I - Disciplinare Tecnico Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>).</p>	<p>Min. € 500,00 Max € 1.000,00</p>	<p>Artt. 7.1 - 7.2 - 7.3 Capitolo I - Disciplinare Tecnico Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>).</p>
6	<p>Ripristino della pavimentazione stradale: spessore dello strato di "Binder" inferiore rispetto allo spessore prescritto, risultante dagli accertamenti - carotaggi - eseguiti dall'Amministrazione Capitolina. Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi - (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>). Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut./Conc.</p>	<p>Min. € 500,00 - Max € 1.000,00.</p>	<p>Artt. 5.4 - 5.4.1 - 5.4.2 - 5.4.3 del Capitolo I - Disciplinare Tecnico Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>). Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di Aut./Conc.</p>
7	<p>Ripristino della pavimentazione stradale: Spessore dello strato del "tappetino di usura" inferiore rispetto allo spessore prescritto, risultante dagli accertamenti - carotaggi - eseguiti dall'Amministrazione Capitolina. Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi - (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>) Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut./Conc.</p>	<p>Min. € 500,00 - Max € 1.000,00.</p>	<p>Artt. 5.4 - 5.4.1 - 5.4.2 - 5.4.3 del Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>). Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut./Conc.</p>
8	<p>Ripristino della pavimentazione stradale e/o del marciapiede tramite la posa di materiali (es.: selciato, lastre di basalto, betonelle, ecc.), risultante non conforme alle prescrizioni del Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>) e delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut./Conc. a seguito di accertamenti dell'Amministrazione Capitolina.</p>	<p>Min. € 300,00 - Max € 600,00</p>	<p>Artt. 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 del Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>). Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut./Conc.</p>

9	<p>Ripristino della pavimentazione del marciapiede in conglomerato bituminoso: spessore dello strato in conglomerato bituminoso -asfalto colato o tappetino d'usura - inferiore a quella prescritta dal Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>) e/o dalle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Autorizzazione/Concessione risultante dagli accertamenti (carotaggi) eseguiti dall'Amministrazione Capitolina.</p>	<p>Min. € 400,00 - Max. € 800,00.</p>	<p>Artt. 5.5 - 5.6, Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>). Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut./Conc.</p>
10	<p>Ripristino della superficie della sede stradale risultante dagli accertamenti dell'Amministrazione in misura inferiore rispetto a quelle prescritte dal Regolamento Scavi - Disciplinare Tecnico (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>). Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut/Conc.</p>	<p>Min. € 400,00 - Max. € 800,00.</p>	<p>Artt. 4.3 lett. d); Artt. 5.4.1 - 5.4. 2 – 5.4.2; Artt. 6.1- 6.2 - 6.3 -6.4; Artt. 7.1 - 7.2 – 7.3; Artt. 8, Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>). Oltreché delle eventuali prescrizioni contenute nel relativo provvedimento di Aut./Conc.</p>
11	<p>Conglomerati bituminosi: valore della % nel numero dei vuoti "binder" risultante superiore al valore massimo del 9 %, determinato dalla media dei risultati ottenuti dagli accertamenti effettuati dell'Amministrazione. Capitolo II - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>).</p>	<p>Min. € 500,00- Max € .1000,00</p>	<p>Art. 14 Capitolo II - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>).</p>
12	<p>Conglomerati bituminosi: valore della % nel numero dei vuoti del "tappetino d'usura" risultante superiore al valore massimo del 9 %, determinato dalla media dei risultati ottenuti dagli accertamenti effettuati dell'Amministrazione Capitolina. Capitolo II - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi art. 2. Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi. (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>).</p>	<p>Min. € 500,00 - Max € 1.000,00.</p>	<p>Art. 14 Capitolo II - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi art. 2. Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>).</p>
13	<p>Omesso ripristino definitivo della sede stradale (carreggiata marciapiedi segnaletica aree a verde) entro i termini di validità del provvedimento di Autorizzazione/Concessione, rinnovi compresi.</p>	<p>€ 100,00 al giorno dal primo giorno successivo alla scadenza dell'Aut/Conc. fino ad un massimo di € 5.000,00.</p>	<p>Art. 14, comma 4 Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016, ss.mm.ii.</i>).</p>

14	Inosservanza della disposizione di cui all'art. 12, comma 7, del Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>). In relazione alla regolarizzazione della comunicazione dell'intervento urgente.	€ 100,00 dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per la regolarizzazione della comunicazione e di intervento urgente, fino al massimo di € 5.000,00.	Art. 7, comma 7, Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>). Fatte salve le responsabilità di cui all'art. 5 dello Schema di Convenzione.
15	Inosservanza della disposizione di cui all'art. 18, comma 3 del Regolamento in relazione alla mancata presentazione della documentazione ivi richiesta nel termine stabilito ovvero ritardo nella presentazione.	€ 50,00 dal primo giorno successivo alla stabilita scadenza del termine fino ad massimo di € 5.000,00.	Art. 18, comma 3 Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>).
16	Mancata comunicazione all'Amministrazione comunale entro 24 ore del danneggiamento di manufatti di proprietà di Roma Capitale quali: reti per lo smaltimento delle acque meteoriche e/o gallerie PP.SS. e/o cunicoli PP.SS., in occasione di scavi per la posa di nuove canalizzazioni e/o condutture e/o la ricerca e riparazione di guasti alle infrastrutture tecnologiche esistenti.	€ 500,00	Art. 2. Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>)
17	Nell'ipotesi in cui si configuri una condotta dannosa prevista dal precedente capo (n. 16) e l'operatore economico responsabile non provveda alla riparazione secondo le direttive di modo e di tempo impartite dall'Amministrazione comunale.	€ 500,00	Art. 2. Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>)
18	Nella ipotesi in cui si configuri una condotta dannosa prevista dal precedente capo (n. 16) ed il danneggiamento pregiudichi l'utilizzo, la funzionalità e la sicurezza del manufatto danneggiato e/o della sede stradale.	€ 200,00, per ogni giorno di inutilizzabilità parziale della sede stradale e/o pedonale - € 400,00, per ogni giorno di inutilizzabilità totale della sede stradale e/o pedonale	Art. 2. Capitolo I - Disciplinare Tecnico - Regolamento Scavi (<i>Delib. C.S. n. 21/2016 ss.mm.ii.</i>)

Il Soggetto attuatore dichiara di aver preso conoscenza dei contenuti della Tabella "B" e di accettare con la sottoscrizione della presente convenzione il contenuto delle fattispecie di violazione, inadempimento e di ritardato adempimento e le conseguenti penali ivi previste. Le penali su riportate (Tab. "B") saranno applicate, per le corrispondenti infrazioni, nella misura minima prevista, qualora il Soggetto attuatore provveda, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione (art. 18, sesto comma, e art. 20, secondo

comma, Regolamento Scavi), ad avviare, qualora necessario, la procedura amministrativa per il rilascio del titolo autorizzativo/concessorio per sanare la/le violazione/i contestata/e e, provvedere alle conseguenti attività di ripristino.

Qualora il Soggetto attuatore non si attivi nei termini anzidetti, la penale sarà irrogata nel suo importo residuo fino al raggiungimento del massimo previsto alla Tab. "B", ferme restando le disposizioni di cui al citato art. 3 della presente Convenzione, circa le modalità di riscossione della stessa.

Nel caso di mancato ripristino da parte del Soggetto attuatore, l'Amministrazione Capitolina procederà al ripristino in danno escutendo dal deposito cauzionale tutti i relativi costi, fino alla concorrenza del deposito stesso e, ove occorra, attivando le procedure di recupero del relativo credito ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, come previsto all'art. 18, sesto comma, e all'art. 20, secondo comma, Regolamento Scavi.

ART. 6

(Responsabilità del Soggetto attuatore in caso di dichiarazioni mendaci e di formulazione e utilizzo di atti falsi)

Qualora dal controllo eseguito dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione e della documentazione prodotta, resa ai sensi dell'art. 12, quinto comma, del Regolamento Scavi, il Soggetto attuatore ne risponde ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000, ss.mm.ii.

ART. 7

(Spese per i controlli di Roma Capitale)

Il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di ben conoscere, accettare ed assumere l'obbligo di sostenere le spese dei controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, dell'idoneità dei materiali utilizzati e della relativa posa in opera a regola d'arte.

ART. 8

(Dovere di riservatezza e Privacy)

1. Il Soggetto attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente a Roma Capitale ogni informazione, notizia od altro comunque rilevante ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione;
2. È parimenti tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione di qualsiasi tipo per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione della presente Convenzione;
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione Roma Capitale riceve tutte le autorizzazioni ed il consenso al trattamento dei dati forniti dal Soggetto richiedente. Detti dati verranno trattati dalla Amministrazione ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (R.G.P.D.) e del D.lgs. n. 101/2018 modificativo del Codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), ss.mm.ii.

ART. 9

(Norme Applicabili)

L'esecuzione della presente Convenzione è regolata, oltre che da quanto disposto nella medesima, dal Codice civile, dalle altre disposizioni normative speciali in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle norme del Regolamento Scavi.

ART. 10
(Risoluzione delle controversie)

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma.

La presente Convenzione è parte integrante e sostanziale del provvedimento di autorizzazione/concessione indicato in rubrica.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____ data ____/____/_____

IL SOGGETTO ATTUATORE

ROMA CAPITALE (*)

Per espressa presa visione ed accettazione dei su estesi: art. 1 (oggetto), art. 2 (durata), art. 3 (Obblighi del Soggetto attuatore); art. 4 (Responsabilità del Soggetto attuatore); art. 5 (Penali); art. 6 (Responsabilità del Soggetto attuatore in caso di dichiarazioni mendaci e di formulazione e utilizzo di atti falsi); art. 7 (Spese per i controlli di Roma Capitale), art. 8 (Dovere di riservatezza e privacy), art. 9 (norme applicabili), art. 10 (risoluzione delle controversie).

Luogo _____ data ____/____/_____

IL SOGGETTO ATTUATORE

ROMA CAPITALE

RELAZIONE ESPLICATIVA**NECESSITA' DI RIMODULARE IL SISTEMA DI CALCOLO DEL DEPOSITO E SUO FUNZIONAMENTO****-Punto 4) della proposta di Deliberazione-**

Di seguito una più ampia relazione in merito ai motivi a fondamento dell'opportunità amministrativa di procedere alla rimodulazione del sistema di calcolo del deposito cauzionale di cui all'art. 3, comma 6 del vigente Schema di Convenzione, attraverso l'adozione di un meccanismo che sia in grado di garantire contestualmente sia gli interessi dell'Amministrazione Capitolina, sia una non eccessiva immobilizzazione economica a carico degli operatori di pubblici servizi.

Si ritiene che l'adozione di tale soluzione alternativa al sistema attuale, non solo manterrebbe ferma la garanzia per l'Amministrazione alla corretta esecuzione dei lavori e alla riscossione delle penali previste nella Tabella "A" (art. 5, Schema di Convenzione) comminate e non pagate, ma renderebbe l'Amministrazione meno esposta alle censure relative al profilo dell'ammontare del deposito cauzionale.

Verrebbe limitato il rischio di censura che in sede giudiziaria potrebbe essere motivato da una limitata proporzionalità tra l'ammontare dell'importo chiesto agli operatori di pp.ss. a titolo di deposito e la sua capacità di offrire un'adeguata garanzia all'Amministrazione.

Non solo, ma ogni eventuale valutazione dell'Ufficio giudiziario relativo all'aderenza o meno del deposito cauzionale temporaneo alla prescrizione del dettato normativo, troverebbe un valido sostegno sia nella circostanza che l'Amministrazione sia stata spinta dalla necessità di avvalersi della garanzia del deposito cauzionale dall'esigenza improcrastinabile di tutelare l'integrità del patrimonio stradale, la sicurezza e l'incolumità pubblica contro il reale pericolo derivante da interventi di ripristino non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte, sia sotto l'aspetto per il quale l'Amministrazione abbia tenuto anche a salvaguardare l'interesse degli operatori di pp.ss., rendendo proporzionato il loro impegno economico, attraverso la revisione delle modalità di calcolo del deposito cauzionale. Ciò, nel quadro di un dialogo costruttivo di mediazione e di leale collaborazione con le società, che in ogni caso svolgono un servizio di elevato interesse sociale.

Un'attenzione particolare deve essere rivolta, altresì, alla rilevanza che ha assunto il settore delle Telecomunicazioni in conseguenza della recente e perdurante emergenza sanitaria nazionale da Coronavirus (Covid-19).

E' una realtà che al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazione elettroniche, sono state adottate misure straordinarie onde potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi, nonché la rapida estensione delle reti in fibra ottica per la posa di infrastrutture a banda ultra larga, anche attraverso una notevole semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione/concessione, che ad oggi Roma Capitale conta in un numero compreso tra le 25.000 e le 30.000 richieste annue.

In tale senso la Legge n. 120/2020, all'art. 38: "Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche", ha determinato un'accelerazione nelle procedure amministrative per la posa della banda ultra-larga, introducendo un sistema che prevede una istanza unica di segnalazione certificata di inizio attività all'Amministrazione locale (SCIA), in sostituzione del sistema autorizzativo di norma in capo agli enti comunali.

Tale settore ha ricevuto un'ulteriore regolamentazione con la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, (di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 detto "Decreto semplificazione bis", intitolato: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), L'articolo 40, IV comma, esplicita l'utilizzo della microtrincea quale modalità prioritaria per l'installazione della fibra in ambito urbano e non. In relazione alle reti per la posa

Dipartimento S.I.M.U.

delle reti in fibra ottica, il decreto prevede che gli interventi: "sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale e da un'autocertificazione descrittiva degli interventi... e non sono richieste le autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42 del 2 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati...". In sostanza, nell'ambito della tecnica della microtrincea viene meno la necessità di ricevere il nulla-osta da parte del M.I.C. - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio -.

L'introduzione di tale regime di silenzio-assenso in ambito di autorizzazioni/concessioni in favore degli operatori di Tlc comporta l'opportunità di salvaguardare il sistema del deposito cauzionale depurando il contenzioso da elementi di critica non essenziali mossi dagli operatori di pp.ss. relativamente al suo complessivo ammontare.

D'altro canto, non si trascuri la circostanza che le esigenze di tutela degli interessi collettivi e della pubblica incolumità contro il reale pericolo derivante da interventi di ripristino non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte, hanno obbligato l'Amministrazione a prevedere il versamento di un deposito cauzionale temporaneo, quale alternativa all'immediato ricorso alle vie giudiziarie, attività di per sé eccessivamente gravosa a causa dell'ampio volume di autorizzazioni/concessioni allo scavo rilasciate annualmente da parte di Roma Capitale in relazione all'elevato numero di ripristini eseguiti sotto gli standard minimi previsti.

L'adeguamento alle modifiche al Regolamento Scavi apportate con la Delib. A.C. n. 70/2021 e la modifica della modalità di calcolo del deposito cauzionale rappresentano un'adeguata difesa dell'Amministrazione da collocare nel più ampio quadro delle critiche mosse in particolare da parte di alcune società di Tlc. Si consideri che per quanto di competenza, già l'Assemblea Capitolina in materia di tecniche di scavo superficiale (mini-trincea e micro-trincea) ha recentemente apportato le opportune integrazioni al Regolamento Scavi (Delib. A.C. n. 70/2021), adeguandolo al dettato della normativa nazionale (Legge n. 120/2000, art. 38 - Legge n. 21/2021, art. 20). In sostanza, l'azione di adeguamento della normativa comunale effettuato dall'Assemblea Capitolina, accanto all'intervento di adeguamento del deposito cauzionale affidato alla Giunta Capitolina (art. 6, comma 6, Regolamento Scavi), rappresentano una sinergia che da un lato risponde efficacemente alle novità normative ed alle esigenze degli operatori del settore e dall'altro tende a demotivare i contenziosi tra questi ultimi e l'Amministrazione. In considerazione del rischio del contenzioso giudiziario la seguente proposta di modifica assume il carattere dell'urgenza.

Quanto alla facoltà di scelta riservata al soggetto attuatore tra le due modalità di calcolo del deposito cauzionale, si puntualizza che il soggetto attuatore che abbia scelto l'ipotesi sub b (forfettaria) dovrà autocertificare di appartenere ad una delle fasce della "Tabella importi deposito cauzionale", e dichiarare di aver provveduto alla costituzione del corrispondente deposito cauzionale presso la Tesoreria di Roma Capitale in forma monetaria, ovvero di aver scelto volontariamente di costituirlo depositando il relativo contratto di polizza fideiussoria annuale ad escussione diretta, avente valore corrispondente, indicando il numero di polizza, la data di rilascio e l'istituto bancario e/o assicurativo garante a ciò autorizzato dalla normativa vigente.

Il soggetto attuatore, che abbia scelto volontariamente la polizza fideiussoria, dovrà dichiarare che detta polizza preveda espressamente la rinuncia da parte del soggetto fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ad avvalersi di quanto previsto all'art. 1957, comma 2, del Cod. Civ., e la sua operatività, in termini di disponibilità delle somme dovute entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di Roma Capitale. La polizza dovrà contenere, altresì, esplicito impegno dell'Istituto Bancario e/o Assicurativo garante a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente capitolino nel caso in cui venga escussa.

Il Soggetto attuatore dovrà impegnarsi ad adeguare autonomamente il deposito cauzionale versato qualora il numero dei metri lineari realizzati risulti effettivamente superiore al limite massimo della fascia di appartenenza all'origine scelta ed autocertificata.

In difetto, l'Amministrazione Capitolina si riserva il diritto di sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni/concessioni fino all'integrazione del deposito cauzionale nella misura corrispondente a quella prevista nella fascia di effettiva appartenenza.

Dipartimento S.I.M.U.

Il soggetto attuatore dovrà accettare che, qualora l'Amministrazione comunale proceda all'escussione anche di una quota parte del deposito cauzionale versato - ovvero della polizza fideiussoria -, questo sarà obbligato a ricostituire il deposito nella misura corrispondente al valore autocertificato entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'effettiva escussione.

Esplicazione modalità di calcolo dell'importo del deposito cauzionale dovuto.

Tabella importi deposito cauzionale		
Fascia di appartenenza n.	Fascia di riferimento espressa in metri lineari (mt.l.) di interventi da eseguire nell'anno solare in corso	Importo deposito cauzionale da versare
1	< 5.000 mt.l.	€ 20.000,00
2	da 5.000 a 9.999 mt.l.	€ 62.500,00
3	da 10.000 a 19.999 mt.l.	€ 125.000,00
4	da 20.000 a 39.999 mt.l.	€ 250.000,00
5	da 40.000 a 59.999 mt.l.	€ 500.000,00
6	da 60.000 a 79.999 mt.l.	€ 750.000,00
7	da 80.000 a 99.999 mt.l.	€ 1.000.000,00
8	≥100.000 mt.l.	€ 1.250.000,00

* l'importo del deposito cauzionale richiesto per ciascuna fascia di appartenenza di cui alla Tabella "A", ad eccezione della fascia di appartenenza n. 1 per la quale è stato applicato un valore forfettario, è pari al 5% del prodotto tra il costo a metro lineare per l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo (euro 250,00) ed il numero minimo dei metri lineari di intervento indicato in ogni singola fascia.


- Fascia di appartenenza: n. 02 (Tab. I.D.C.);
- Sistema di calcolo: € 250,00 x 5.000 ml = € 1.250.000,00 → € 1.250.000,00 x 5/100 = 62.500,00

L'importo di euro 250,00 rappresenta, parametricamente, il costo a metro lineare per l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo calcolato secondo la vigente tariffa dei prezzi della Regione Lazio, e che tiene conto dei costi di scavo, del riempimento con materiale fluidobetonabile, del ripristino degli strati di conglomerato bituminoso, bynder e tappetino, oltre IVA e ulteriori oneri di legge.

Dipartimento S.I.M.U.

Il seguente grafico indica l'incremento progressivo del deposito cauzionale per ogni singola fascia di appartenenza.

Tabella "Importi deposito cauzionale"



Il Direttore

Ing. Fabio Pacciani

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)*

IL PRESIDENTE
P. Calabrese

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20 ottobre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 novembre 2021.

Lì, 19 ottobre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to A. Gherardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 30 ottobre 2021.

Lì, 2 novembre 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to A. Gherardi